



ANTIRICICLAGGIO

Importanti novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 in vigore da martedì 4 luglio 2017

Lunedì 19 giugno u.s., sulla Gazzetta Ufficiale n. 140, è stato pubblicato il **D.Lgs. 90/2017** in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina Antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007.

L'impianto generale della disciplina è rimasto inalterato, ma sono state introdotte alcune importanti novità che modificano l'operatività: alcuni obblighi, infatti, sono stati declinati in maniera differente da quanto attualmente in essere mentre altri sono stati addirittura soppressi, così come sono state modificate le sanzioni. Qui di seguito si prendono in esame le novità per argomenti.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'obbligo principale, quello di **adeguata verifica della clientela**, è stato oggetto solo di lievi precisazioni in ordine al momento in cui deve essere assolto (**prima dell'inizio del rapporto**) e riguardo all'identificazione del **titolare effettivo**, rispetto al quale sono stati meglio disciplinati i criteri per la sua individuazione. Inoltre è stata prevista l'istituzione, nel Registro delle Imprese, di un'apposita sezione dove saranno indicati i titolari effettivi delle società iscritte ed alla quale potranno accedere per la consultazione i soggetti obbligati. Resta confermato **l'obbligo per il cliente di fornire per iscritto** tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire il corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, così come sono state meglio puntualizzate le ipotesi in cui si potrà procedere a **misure semplificate o rafforzate** di adeguata verifica della clientela. È stata inoltre prevista la possibilità di avvalersi di soggetti terzi per l'assolvimento di tali obblighi, anche se probabilmente questa previsione sarà nella realtà di difficile attuazione, per quanto di interesse della categoria, perché tali soggetti terzi sono stati indicati nelle banche e negli altri intermediari finanziari elencati espressamente nel Decreto. Quanto ai contenuti e alle modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela sono stati confermati quelli precedenti, per cui si potrà procedere come ad oggi siamo già abituati a fare.

NOTA: il "Modello per la valutazione di rischio" predisposto da anni da FIMAA - facoltativo ma consigliato - permette all'agente immobiliare di annotare informazioni che potrebbero essergli richieste da un eventuale accertatore anche a distanza di anni e delle quali il mediatore potrebbe non avere altrimenti memoria. Il modello permette di dimostrare, quindi, quali siano stati i criteri valutativi a suo tempo adottati e si suggerisce di compilarlo e conservarlo insieme al fascicolo relativo al cliente. Questa procedura non è obbligatoria ma può agevolare in caso di verifica.

REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI (ARCHIVIO UNICO O REGISTRO DELLA CLIENTELA)

Una novità significativa è rappresentata dalla **soppressione dell'obbligo di registrazione delle operazioni**, non più presente nella riforma. Rimane quindi solo l'obbligo di **conservazione di documenti, dati e informazioni** del cliente e dell'operazione, ma sono state abrogate tutte le norme che prevedevano l'obbligo di registrare, entro 30 giorni dal suo compimento, l'operazione nell'Archivio Unico o nel Registro della Clientela, che, pertanto, a partire dal 4 luglio p.v., data di entrata in vigore delle novità legislative, non saranno più obbligatori. I registri fino ad oggi compilati vanno comunque conservati per i 10 anni previsti dalle precedenti norme, unitamente a tutta la documentazione relativa ad ogni operazione registrata ed ai documenti di identificazione della clientela.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'**obbligo di segnalazione** è stato anch'esso oggetto di alcune precisazioni, non particolarmente significative, rimanendo comunque confermata la riservatezza del nominativo del segnalante ed il divieto di comunicare al segnalato l'avvenuta segnalazione all'UIF. È stato ribadito e meglio puntualizzato l'**obbligo di astensione dalla segnalazione** per l'ipotesi in cui non si sia in grado di eseguire l'adeguata verifica della clientela ed è stato introdotto un **obbligo di comunicazione**, a carico però solo dei componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo di gestione, riguardo alle operazioni sospette di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

SANZIONI

Quanto alle **sanzioni** è stato confermato l'impianto originario con previsione quindi di sanzioni di natura sia penale che amministrativa, ma sono state "razionalizzate" nel loro contenuto: **sono stati ridotti gli importi per l'ipotesi di violazioni meramente colpose** (es: l'omessa acquisizione di dati, importo fisso di euro 2.000) e **sono state inasprite per le sanzioni per violazioni di natura dolosa o comunque gravemente lesiva degli obblighi antiriciclaggio** (es.: fino ad 1.000.000 di euro quando la violazione sia correlata ad un vantaggio economico ottenuto dal soggetto obbligato che ha commesso l'infrazione). Da segnalare quanto previsto dall'art. 69 del Decreto in esame che, nel richiamare il cosiddetto principio del "favor rei", dispone testualmente: *"Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito"*.

Questo significa che, a far data dalla entrata in vigore del Decreto preso in esame, le sanzioni applicabili sono esclusivamente quelle previste da questa nuova norma.

Entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017: martedì 4 luglio 2017